

**SCOPO**

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione. Obiettivo è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che gli vengono offerte.

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto (dipendente o meno) di un'organizzazione che segnala violazioni agli organi legittimati ad intervenire.<sup>[1]</sup> La segnalazione (whistleblowing), è un atto attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi in materia di prevenzione della corruzione

Questa procedura vuole incentivare le segnalazioni e tutelare, proprio in ragione della sua funzione, il whistleblower.<sup>[1]</sup>

**MODALITÀ OPERATIVE****MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve essere indirizzata all'OdV.

**CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche ed accertamenti in merito ai fatti segnalati.<sup>[1]</sup>

Quindi la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione,
- b) tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- c) una precisa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- d) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile apporto.

Le segnalazioni anonime, che non consentano di identificare il loro autore, non possono essere prese in considerazione ma verranno prese in considerazione solo su indicazione di OdV per eventuali ulteriori verifiche solo per casi gravi e con informazioni dettagliate.

**La segnalazione verrà annotata da ODV su specifico registro.**

**La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:**

a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica: [paolo.dileo@studiolegaledileo.it](mailto:paolo.dileo@studiolegaledileo.it). In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo da OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.<sup>[1]</sup>

b) consegnata a mano a ODV.

**VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al OdV.

A tal fine, OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Carabinieri, ecc..).

Qualora, a seguito della verifica, la segnalazione risulti fondata, OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente se del caso;
- 2) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 3) all' Organo di governo dell'Organizzazione

al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'organizzazione.

**TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è causa di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

**Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve comunicare quanto avvenuto ad OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione: al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il responsabile della struttura valuta rapidamente l'opportunità e/o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione

e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

### **RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile. Sono fonte di responsabilità anche le forme di abuso della presente procedura, quali ad esempio le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

### **DOCUMENTI RICHIAMATI**

Modulo di segnalazione Condotte illecite